



COMUNE DI VAL LIONA
Provincia di Vicenza

REGOLAMENTO
PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Approvato con deliberazione consiliare n° 45 di reg. del 19/07/2021

Il Sindaco
Fipponi Maurizio

Il Segretario Comunale
Di Como Roberta

Sommario

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI.....	6
Articolo 1 - Finalità.....	6
Articolo 2 - Sede.....	6
Articolo 3 - Competenze.....	6
TITOLO II - INSEDIAMENTO.....	7
Articolo 4 - Prima riunione.....	7
Articolo 5 - Lavori della prima riunione.....	7
TITOLO III - ORGANIZZAZIONE.....	9
Articolo 6 - Presidenza.....	9
Articolo 7 - Gruppi consiliari.....	9
Articolo 8 - Nuovi gruppi misti.....	9
Articolo 9 - Capo gruppo.....	10
Articolo 10 - Conferenza dei capigruppo.....	10
TITOLO IV - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO.....	11
Articolo 11 - Ordine del giorno.....	11
Articolo 12 - Convocazione.....	11
Articolo 13 - Urgenza ed integrazioni.....	11
Articolo 14 - Documentazione.....	12
Articolo 15 - Prima convocazione.....	12
Articolo 16 - Seconda convocazione.....	12
TITOLO V - LAVORI DEL CONSIGLIO.....	13
Articolo 17 - Riunioni pubbliche.....	13
Articolo 18 - Riunioni segrete.....	13
Articolo 19 - Partecipazione degli assessori esterni.....	13

Articolo 20 - Comportamento dei consiglieri.....	13
Articolo 21 - Fatto personale.....	14
Articolo 22 - Ordine della discussione	14
Articolo 23 - Comportamento del pubblico.....	14
Articolo 24 - Ordine durante le sedute, tumulto in aula.....	14
Articolo 25 - Riunioni aperte	15
Articolo 26 - Funzionari e consulenti.....	15
Articolo 27 - Ordine degli argomenti.....	15
Articolo 28 - Comunicazioni.....	15
Articolo 29 - Sindacato ispettivo.....	15
Articolo 30 - Interrogazioni.....	16
Articolo 31 - Interpellanze	16
Articolo 32 - Mozioni	16
Articolo 33 - Emendamenti	17
Articolo 34 - Discussione.....	17
Articolo 35 - Chiusura della riunione	18
TITOLO VI - VOTAZIONI	19
Articolo 36 - Principi generali in tema di votazioni.....	19
Articolo 37 - Votazione palese.....	19
Articolo 38 - Votazione per appello	19
Articolo 39 - Votazione segreta	19
Articolo 40 - Deliberazioni immediatamente eseguibili	20
TITOLO VII - VERBALI	21
Articolo 41 - Verbali.....	21
Articolo 42 - Deposito ed approvazione.....	21
TITOLO VIII - I CONSIGLIERI.....	22
Articolo 43 - Diritto d’iniziativa	22
Articolo 44 - Diritto di convocazione	22
Articolo 45 - Diritto d’informazione	22

Articolo 46 - Diritto di accesso agli atti	23
Articolo 47 - Dovere di partecipazione.....	23
Articolo 48 - Dovere di astensione	24
TITOLO IX - COMMISSIONI CONSILIARI.....	25
Articolo 49 - Commissioni	25
Articolo 50 - Costituzione	25
Articolo 51 - Designazioni	25
Articolo 52 - Attribuzioni.....	26
Articolo 53 - Organizzazione.....	26
Articolo 54 - Convocazione	26
Articolo 55 - Validità delle Sedute	27
Articolo 56 - Deliberazioni	27
Articolo 57 - Verbalizzazione	27
Articolo 58 - Pubblicità dei lavori	27
Articolo 59 - Compensi	27
Articolo 60 - Commissioni speciali	28
TITOLO X - COMMISSIONI CONSULTIVE.....	29
Articolo 61 - Oggetto	29
Articolo 62 - Costituzione	29
Articolo 63 - Designazioni	29
Articolo 64 - Attribuzioni.....	29
Articolo 65 - Organizzazione.....	29
Articolo 66 - Compensi	29
TITOLO XI - DISCIPLINA DELLE SEDUTE IN VIDEOCONFERENZA.....	30
Articolo 67 - Modalità di riunione.....	30
Articolo 68 - Condizioni per lo svolgimento delle sedute in videoconferenza.....	30
Articolo 69 - Criteri e disposizioni per le sedute in videoconferenza.....	30
Articolo 70 - Partecipazione alla seduta	31
Articolo 71 - Apertura e chiusura della seduta	31

Articolo 72 - Interventi nel corso della seduta. Metodologia e regolazione	32
Articolo 73 - Utilizzo dell'account	32
Articolo 74 - Sospensione della seduta per ragioni tecniche	32
Articolo 75 - Tutela della privacy	33
Articolo 76 - Commissioni consiliari	33
TITOLO XII - DISPOSIZIONI FINALI	34
Articolo 77 - Rinvio dinamico	34
Articolo 78 - Entrata in vigore	34

TITOLO I - Principi generali

Articolo 1 - Finalità

1. Il funzionamento del consiglio comunale è disciplinato dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento adottato nel rispetto del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

2. Quando nel corso delle adunanze si presentano situazioni che non sono disciplinate dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento, la decisione è adottata dal presidente, ispirandosi ai principi generali dei predetti ordinamenti, udito il parere del segretario comunale.

Articolo 2 - Sede

1. Di norma, le riunioni del consiglio si svolgono presso la sede municipale di San Germano dei Berici.

2. Il presidente può disporre eccezionalmente che le riunioni si svolgano in un luogo diverso, quando ciò sia reso necessario dall'indisponibilità della sede o sia motivato da ragioni di carattere sociale o sanitario.

Articolo 3 - Competenze

1. Il consiglio comunale è organo di indirizzo politico amministrativo con competenza esclusiva e limitata agli atti fondamentali previsti dalla legge¹.

¹ Art. 42 co. 2 TUEL: il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

- a) statuti dell'ente e delle aziende speciali, regolamenti salva l'ipotesi di cui all'art. 48 comma 3, criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;
- b) programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie;
- c) convenzioni tra i comuni e quelle tra i comuni e provincia, costituzione e modificazione di forme associative;
- d) istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
- e) organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
- f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
- g) indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
- h) contrazione di mutui e aperture di credito non previste espressamente in atti fondamentali del consiglio ed emissioni di prestiti obbligazionari;
- i) spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;

TITOLO II - Insediamento

Articolo 4 – Prima riunione

1. Il sindaco convoca la prima riunione del consiglio, successiva alle elezioni, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti.
2. La prima riunione si svolge entro i successivi dieci giorni dalla convocazione².
3. Gli avvisi di convocazione sono comunicati al domicilio dei consiglieri, ovvero con le modalità di cui al successivo articolo 12, almeno cinque giorni, naturali e consecutivi, prima della data della riunione.

Articolo 5 – Lavori della prima riunione

1. La prima riunione, sino all'eventuale elezione del presidente, è presieduta dal sindaco.
2. Prima di deliberare su qualsiasi oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, il consiglio esamina la condizione degli eletti e ne dichiara l'ineleggibilità quando sussistano cause di incandidabilità, ineleggibilità o incompatibilità. La seduta è pubblica e partecipano anche i consiglieri cui sono contestate le cause ostative³.
3. Concluso l'esame della condizione degli eletti, il sindaco presta il giuramento davanti al consiglio, pronunciando la formula: "Giuro di osservare lealmente la Costituzione Italiana"⁴.
4. Il sindaco comunica i nominativi degli assessori e del vicesindaco e le relative deleghe. Qualora il sindaco modifichi la composizione dell'esecutivo nel corso del mandato, ne dà comunicazione al consiglio nella prima seduta utile.
5. Il consiglio elegge, con voto segreto, tra i propri componenti la commissione elettorale comunale ai sensi degli articoli 12 e seguenti del DPR 223/1967.

l) acquisti e alienazioni immobiliari, relative permuta, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari;

m) definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione di rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.

² Art. 40 co. 1 TUEL: La prima seduta del consiglio comunale deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.

³ Art. 41 co. 1 TUEL: nella prima seduta il consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti a norma del capo II titolo III e dichiarare la ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo secondo la procedura indicata dall'articolo 69.

⁴ Art. 50 co. 11 TUEL: il sindaco e il presidente della provincia prestano davanti al consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

6. Successivamente, il consiglio provvede all'esame di ogni altro argomento eventualmente iscritto all'ordine del giorno.

TITOLO III - Organizzazione

Articolo 6 - Presidenza

1. Il presidente del consiglio, è un organo facoltativo, eletto nella prima o in una riunione successiva. Qualora il Presidente non venga eletto, ne svolge le funzioni il sindaco.
2. Il presidente del consiglio convoca, presiede e dirige i lavori del consiglio, modera la discussione e assicura che la stessa si svolga osservando le norme del presente.
3. Il presidente introduce le proposte delle quali si discute, concede la facoltà di intervenire nelle discussioni, stabilisce, nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari, le modalità di votazione e ogni altra questione relativa allo svolgimento della seduta consiliare, avvia la votazione, proclama i risultati.
4. In caso di assenza o impedimento del presidente, questo è sostituito dal vice sindaco e in caso di assenza di quest'ultimo dal consigliere anziano⁵.
5. In caso di assenza o di rifiuto del consigliere anziano di presiedere l'assemblea, vi subentra il consigliere che, nella graduatoria di anzianità occupa il posto immediatamente successivo.
6. Il consigliere anziano è il consigliere che, nella elezione a tale carica, ha conseguito il maggior numero di voti, sommando ai voti di preferenza quelli della lista di appartenenza, con esclusione del sindaco e dei candidati alla carica di sindaco proclamati consiglieri. A parità di voti, è quello più anziano di età.
7. Il consigliere anziano espleta le funzioni previste dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento;
8. Nelle adunanze del consiglio comunale esercita tali funzioni il consigliere che, fra i presenti, risulta "anziano" secondo il criterio sopra precisato.

Articolo 7 - Gruppi consiliari

1. I consiglieri eletti nella medesima lista si costituiscono in gruppi consiliari formati da almeno due consiglieri. Il consigliere risultato unico eletto di una medesima lista può costituirsi in gruppo.
2. Ciascun gruppo attribuisce ad un proprio componente le funzioni di capogruppo.
3. Ciascun consigliere, nel corso della legislatura, può dichiarare la propria dissociazione dal gruppo di appartenenza. La dissociazione deve avvenire su un atto fondamentale del consiglio o per motivi di grave divergenza sulle scelte della linea politica adottata dal gruppo di appartenenza.

Articolo 8 - Nuovi gruppi misti

1. Più consiglieri hanno facoltà di recedere o dissociarsi dal gruppo consiliare cui appartengono ai sensi dell'articolo precedente, per costituire un gruppo del tutto nuovo.
2. Sono necessari almeno due consiglieri per formare un gruppo di nuova istituzione.

⁵ Art. 40 co. 2 TUEL: è consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale con esclusione del sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di sindaco, proclamati consiglieri.

Articolo 9 - Capo gruppo

1. I consiglieri comunicano in forma scritta, al presidente e al segretario comunale, il nome del capogruppo entro il giorno precedente la prima riunione del consiglio.
2. In assenza di comunicazioni, è capogruppo il candidato della lista alla carica di sindaco, ovvero colui che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale.
3. Il capo gruppo, di norma, è eletto in seno al gruppo stesso a maggioranza relativa.
4. I consiglieri comunicano in forma scritta ogni variazione della composizione del gruppo o della persona del capogruppo.

Articolo 10 - Conferenza dei capigruppo

1. La conferenza dei capigruppo è organo di supporto del consiglio.
2. La conferenza dei capigruppo è convocata e presieduta dal sindaco. In caso di assenza o impedimento del sindaco può provvedere il vicesindaco.
3. La conferenza dei capigruppo è convocata ogniqualvolta il presidente lo ritenga utile per la programmazione dei lavori del consiglio comunale.
4. L'avviso scritto di convocazione viene fatto recapitare almeno 48 ore prima della conferenza.
5. Le funzioni di segretario della conferenza sono svolte dal componente designato dal sindaco. I verbali delle riunioni, firmati dal sindaco e dal segretario incaricato, sono depositati presso la segreteria dell'ente.
6. I capigruppo hanno facoltà di delegare, in forma scritta, un consigliere del proprio gruppo a partecipare alla conferenza quando siano impossibilitati ad intervenire personalmente.

TITOLO IV - Convocazione del consiglio

Articolo 11 - Ordine del giorno

1. L'elenco degli argomenti da esaminare in ciascuna riunione costituisce l'ordine del giorno.
2. Il presidente stabilisce, rettifica od integra l'ordine del giorno.

Articolo 12 - Convocazione

1. La convocazione del consiglio è effettuata mediante posta elettronica certificata.
2. Ai consiglieri che non dispongono di posta elettronica certificata, il presidente comunica la convocazione a mezzo di posta elettronica ordinaria.
3. L'avviso di convocazione completo dell'ordine del giorno, a disposizione dei consiglieri, è pubblicato sul sito istituzionale dell'ente. L'avviso indica il giorno, l'ora ed il luogo della riunione.
4. I consiglieri dichiarano l'indirizzo di posta elettronica certificata, oppure di posta elettronica ordinaria, dove ricevere la convocazione. A tal fine, i consiglieri sottoscrivono **L'Accordo il cui schema è allegato al presente**.
5. Ai consiglieri sono inviati, via posta elettronica, la convocazione e l'ordine del giorno.
6. Quando per impedimenti tecnici non sia assolutamente possibile avvalersi delle suddette tecnologie, l'avviso di convocazione completo di ordine del giorno è consegnato in forma cartacea al domicilio dei consiglieri.
7. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti l'approvazione delle linee programmatiche di mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione, mentre straordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti l'approvazione di tutti gli altri argomenti di sua competenza.
8. L'avviso di convocazione è comunicato almeno cinque giorni prima di quello stabilito per la riunione in sessione ordinaria e almeno tre giorni prima di quello stabilito per la riunione in sessione straordinaria.
9. Per il computo dei giorni, naturali e consecutivi, si esclude sempre il giorno di comunicazione dell'avviso⁶. I giorni festivi si computano nel termine.

Articolo 13 - Urgenza ed integrazioni

1. In caso di convocazione per motivi di reale urgenza (quando l'urgenza sia determinata da motivi rilevanti ed indilazionabili) per argomenti urgenti da aggiungere ad altri già all'ordine del giorno, l'avviso di convocazione può essere comunicato non meno di ventiquattro ore prima della riunione.
2. Nell'ipotesi di cui al comma precedente, ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente su richiesta della maggioranza dei consiglieri presenti.

⁶ Art. 155 co. 1 CPC: nel computo dei termini a giorni o ad ore, si escludono il giorno o l'ora iniziali.

Articolo 14 - Documentazione

1. Le proposte di deliberazione e i documenti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno sono depositati presso la segreteria ovvero presso il sito istituzionale nell'apposita area della INTRANET dedicata ai Consiglieri, almeno quarantotto ore prima della riunione.
2. Le proposte di deliberazione e i documenti delle riunioni d'urgenza, o riferibile ad argomenti urgenti aggiunti all'ordine del giorno, sono depositati almeno ventiquattro ore prima della riunione.

Articolo 15 - Prima convocazione

1. Il consiglio, in prima convocazione, non può deliberare se non intervengono almeno metà dei consiglieri assegnati⁷, senza computare a tale fine il sindaco.
2. Il presidente apre i lavori all'ora fissata nell'avviso di convocazione.
3. Il segretario comunale accerta, mediante appello, il numero dei consiglieri presenti. Quando non sia raggiunto il numero legale, l'appello è ripetuto dopo trenta minuti.
4. Ripetuto l'appello, se il segretario comunale constata l'assenza del numero legale, il presidente dichiara deserta la seduta.

Articolo 16 - Seconda convocazione

1. Quando la prima riunione sia andata deserta, il presidente convoca in altro orario o in altra data la riunione, anche con le modalità previste per la convocazione d'urgenza.
2. Per la validità della riunione in seconda convocazione devono essere presenti almeno un terzo consiglieri assegnati, senza computare a tale fine il sindaco.
3. L'avviso per la seduta di seconda convocazione qualora la data non risulta già indicata dall'avviso di prima convocazione, deve essere recapitato a tutti i consiglieri con le modalità previste per la convocazione d'urgenza.

⁷ Art. 38 co. 2 TUEL: il regolamento indica il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'ente, senza computare a tale fine il sindaco e il presidente della provincia.

TITOLO V - Lavori del Consiglio

Articolo 17 - Riunioni pubbliche⁸

1. In genere, le riunioni del consiglio sono pubbliche e chiunque può assistere ai lavori.

Articolo 18 - Riunioni segrete

1. Il consiglio si riunisce in seduta segreta ogniqualvolta siano trattati argomenti che comportino valutazioni e giudizi concernenti l'operato di persone fisiche e giuridiche e, al fine della deliberazione, sia necessario il trattamento anche parziale di dati personali e sensibili.

2. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono indicati nell'ordine del giorno.

3. Quando nella discussione in seduta pubblica vengano espressi giudizi e valutazioni concernenti persone, il presidente invita i consiglieri a chiudere il dibattito, senza ulteriori interventi.

4. Il consiglio, su proposta del sindaco o di un consigliere, può deliberare il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito. Il presidente autorizza la ripresa dei lavori quando il pubblico sia uscito dall'aula.

Articolo 19 - Partecipazione degli assessori esterni

1. Gli assessori esterni, non eletti consiglieri, possono sempre partecipare alle sedute del consiglio.

2. Sono privi del diritto al voto ma hanno la facoltà, per materie ed oggetti di competenza del proprio assessorato, di illustrare gli argomenti posti all'ordine del giorno e di intervenire nelle relative discussioni.

Articolo 20 - Comportamento dei consiglieri

1. I consiglieri comunali prendono posto nell'aula consiliare con il gruppo di appartenenza. L'attribuzione iniziale dei posti viene effettuata dal Presidente, sentita la conferenza dei capigruppo.

2. Durante le discussioni, i consiglieri possono esprimere rimproveri, critiche, rilievi, censure, ma senza turbare i lavori o insultare, offendere, oltraggiare, irridere altri convenuti.

3. Debbono essere evitate le discussioni ed i dialoghi fra i consiglieri. Quando ciò avvenga, il presidente deve intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo, mantenendola al consigliere ammesso a parlare.

4. Se un consigliere turba l'ordine dei lavori, non attenendosi all'oggetto in discussione, assumendo comportamenti provocatori o lesivi dell'altrui dignità, il presidente lo richiama formalmente e può disporre l'iscrizione a verbale del richiamo.

⁸ Art. 38 co. 7 del TUEL: Le sedute del consiglio e delle commissioni sono pubbliche salvi i casi previsti dal regolamento e, nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, si tengono preferibilmente in un arco temporale non coincidente con l'orario di lavoro dei partecipanti.

5. Dopo il secondo richiamo formale, il consigliere perde il diritto di intervenire, ma conserva il diritto di voto, sino al termine della riunione salvo che, il presidente proponga al consiglio l'esclusione del consigliere richiamato dall'aula per tutto il tempo della seduta. La proposta viene messa ai voti senza discussione. Se il consigliere non abbandona l'aula, il presidente sospende la seduta.

6. Indipendentemente dal richiamo, il Presidente può proporre l'esclusione dall'aula e quindi dai lavori di un Consigliere che provochi tumulti o disordini o si renda responsabile di atti oltraggiosi o passi alle vie di fatto.

7. Il consigliere richiamato può fornire spiegazioni al consiglio alla fine della seduta. In conseguenza di ciò, il presidente può disporre, a suo insindacabile giudizio, la revoca del richiamo.

8. Il consigliere che si assenta definitivamente dalla riunione deve, prima di lasciare la sala, darne comunicazione al segretario perché sia presa nota a verbale.

Articolo 21 - Fatto personale

1. Costituisce fatto personale l'essere censurato nella propria condotta ed anche il sentirsi attribuire fatti non veri oppure opinioni contrarie a quelle espresse.

2. Il consigliere che chiede la parola deve indicarlo. Il Presidente decide se il fatto sussiste; ove però l'intervenuto insista sulla questione posta, decide il Consiglio per alzata di mano e senza discussione.

3. Il consigliere, che ha dato origine con le sue affermazioni al fatto personale, ha facoltà di intervenire esclusivamente per chiarire il significato delle parole pronunziate o per rettificare queste.

Articolo 22 - Ordine della discussione

1. I consiglieri che intendano partecipare alla discussione ne fanno richiesta al presidente all'inizio del dibattito, o al termine di un intervento.

2. Solo al presidente è permesso interrompere il consigliere che stia svolgendo il proprio intervento, per invitarlo al rispetto del regolamento, attenersi all'oggetto della discussione, ovvero per richiamarlo formalmente.

Articolo 23 - Comportamento del pubblico

1. Il pubblico deve seguire i lavori in silenzio, all'interno degli spazi ad esso dedicati.

2. Il pubblico non può intervenire o interrompere i lavori del consiglio. Non può esporre cartelli, striscioni o far uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni dell'assemblea.

3. Il presidente esercita i poteri necessari per garantire l'ordine dei lavori avvalendosi, ove occorra, dell'opera degli agenti della polizia locale e/o le forze dell'ordine, facendo allontanare dall'aula coloro che tra il pubblico disturbano la riunione.

Articolo 24 - Ordine durante le sedute, tumulto in aula

1. Al presidente spetta il mantenimento dell'ordine durante le sedute.

2. La forza pubblica non può entrare nella sala delle riunioni, se non per ordine del presidente e solo dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

3. Quando vi sia tumulto in aula e non si riesca a ristabilire l'ordine, il presidente sospende la discussione o, se lo ritiene opportuno, scioglie la seduta.

4. In tal caso il consiglio viene aggiornato dal presidente a nuova seduta da tenersi entro il termine massimo di sette giorni da quella tolta.

Articolo 25 - Riunioni aperte

1. Per argomenti di interesse generale per la collettività locale, è facoltà del presidente del consiglio la convocazione di riunioni del consiglio aperte, nelle quali il pubblico e i rappresentanti di associazioni e istituzioni possono partecipare al dibattito.

2. Coloro che intendano intervenire nella discussione hanno l'obbligo di registrarsi preliminarmente presso il segretario comunale, al fine di acquisire diritti e doveri propri dei consiglieri.

3. Al termine dei lavori, il consiglio aperto prende atto della discussione della quale è redatto un breve verbale, di estrema sintesi, a cura del segretario comunale.

4. Il verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario comunale, è archiviato separatamente rispetto ai consueti verbali delle deliberazioni consiliari.

Articolo 26 - Funzionari e consulenti

1. Il presidente può invitare alla riunione funzionari dell'ente, consulenti e professionisti incaricati di progettazioni, analisi, studi, esami o collaudi per conto dell'amministrazione per relazionare in merito ad oggetti iscritti all'ordine del giorno.

2. Alle sedute del consiglio possono sempre essere invitati l'organo di revisione contabile, i rappresentanti di aziende, istituzioni, società di capitali, associazioni, fondazioni ed enti costituiti o partecipati dall'ente.

Articolo 27 - Ordine degli argomenti

1. Il consiglio procede all'esame degli argomenti seguendo l'ordine del giorno.

2. L'ordine degli argomenti può essere modificato su proposta del presidente o di un consigliere, qualora nessuno si opponga formalmente. In caso di opposizione decide il consiglio senza discussione.

3. Il consiglio non può discutere né deliberare su argomenti che non risultino iscritti all'ordine del giorno della seduta.

Articolo 28 - Comunicazioni

1. In avvio di seduta, il sindaco ha facoltà di effettuare comunicazioni al consiglio sull'andamento dell'attività dell'amministrazione, ovvero su fatti ed avvenimenti di particolare interesse per la comunità locale.

2. Al termine, di norma non si svolge alcun dibattito.

Articolo 29 - Sindacato ispettivo

1. L'esame delle interrogazioni, delle interpellanze e delle mozioni si svolge nella prima riunione utile del consiglio, seguendo l'ordine di presentazione, quale risulta dal protocollo.

2. Alle interrogazioni e interpellanze deve essere data risposta, di norma davanti al consiglio, entro trenta giorni dal ricevimento.
3. Qualora non siano programmate riunioni del consiglio nei trenta giorni, l'amministrazione risponde nella prima riunione utile e, solo su espressa richiesta da parte del consigliere o gruppo consiliare interrogante, in forma scritta e ne comunica la risposta.
4. Nessun consigliere può presentare più di una interrogazione o interpellanza o mozione per la stessa seduta del consiglio.
5. Nelle riunioni in cui sono iscritti all'ordine del giorno argomenti quali la revisione dello statuto, l'approvazione del bilancio preventivo, l'approvazione del rendiconto, l'adozione o l'approvazione del piano urbanistico generale e delle sue varianti generali, non è ammessa la trattazione degli atti di sindacato ispettivo.

Articolo 30 - Interrogazioni

1. L'interrogazione è la semplice domanda rivolta in forma scritta dal consigliere comunale al sindaco, ad un assessore o all'intera giunta, al fine di sapere se un fatto sia vero, se una certa informazione sia in possesso dell'amministrazione, se sia esatta, se l'amministrazione intenda comunicare il contenuto di particolari documenti o notizie, se l'amministrazione abbia assunto o stia per assumere provvedimenti in merito a fatti determinati.
2. L'interrogazione è svolta dal consigliere primo firmatario della stessa, per un tempo non superiore a cinque minuti.
3. All'interrogazione risponde, in massimo cinque minuti, il sindaco, oppure l'assessore o il consigliere delegato per materia.
4. Alla risposta, può replicare il solo consigliere interrogante, per dichiarare se sia soddisfatto o meno della risposta ottenuta, in massimo tre minuti.

Articolo 31 - Interpellanze

1. L'interpellanza è la domanda rivolta in forma scritta dal consigliere al sindaco, ad un assessore o all'intera giunta, al fine di conoscere le motivazioni politiche di determinati atti, comportamenti, azioni, attività, decisioni poste in essere dall'amministrazione. All'interpellanza fa seguito un breve dibattito.
2. L'interpellanza è svolta dal consigliere primo firmatario della stessa, per un tempo non superiore a cinque minuti.
3. All'interpellanza risponde, in massimo cinque i minuti, il sindaco, oppure l'assessore o il consigliere delegato per materia.
4. Successivamente, possono intervenire nella discussione tutti gli altri componenti del consiglio, ciascuno per massimo tre minuti.
5. Terminata la discussione, replica il solo consigliere interpellante, per dichiarare se sia soddisfatto o meno della risposta ottenuta, in massimo tre minuti.

Articolo 32 - Mozioni

1. La mozione è l'atto scritto con il quale il consigliere comunale promuove una deliberazione del consiglio, su un preciso argomento.
2. La mozione contiene, anche in forma di allegato, la proposta di deliberazione.

3. La mozione è svolta del consigliere primo firmatario della stessa.
4. L'esame della mozione si svolge secondo la disciplina delle ordinarie deliberazioni.
5. Le mozioni non possono mai essere presentate nel corso della riunione, nemmeno per motivi di urgenza.

Articolo 33 – Emendamenti

1. Gli emendamenti sono istanze di modifica delle proposte di deliberazione già iscritte all'ordine del giorno.
2. Gli emendamenti sono presentati in forma scritta da ciascun consigliere entro ventiquattro ore prima della riunione, allo scopo di consentire ai responsabili preposti l'espressione dei pareri in ordine alla regolarità contabile e tecnica.
3. Quando l'emendamento sia proposto, per ragioni di urgenza, solo all'inizio dell'adunanza o durante la trattazione dell'argomento, i pareri di regolarità contabile e di regolarità tecnica sono espressi in relazione alle proprie competenze dal segretario comunale. Ove possibile, sono espressi dai responsabili competenti se presenti.
4. Gli emendamenti relativi alle proposte di bilancio previsionale, di variazione dello stesso e di approvazione del rendiconto dell'esercizio sono disciplinati esclusivamente dal regolamento di contabilità dell'ente.

Articolo 34 – Discussione

1. Il relatore delle proposte di deliberazione e degli altri oggetti iscritti all'ordine del giorno è il sindaco, ovvero l'assessore o il consigliere dallo stesso delegato.
2. Per le proposte ad alto contenuto tecnico, il sindaco può incaricare dell'illustrazione il segretario comunale, ovvero uno o più funzionari dell'ente.
3. Relatori delle proposte avanzate dai consiglieri sono i proponenti stessi. Per le proposte avanzate da più consiglieri, relatore è di norma il primo firmatario.
4. Terminata l'illustrazione da parte del relatore, il presidente dà la parola a coloro che hanno chiesto d'intervenire, disponendo, per quanto possibile, che si alternino consiglieri che appartengono a gruppi diversi.
5. Nella trattazione dello stesso argomento ciascun capo gruppo, o il consigliere dallo stesso incaricato di intervenire per il gruppo, può parlare per non più di cinque minuti e in seguito per non più di tre, per rispondere all'intervento di replica del presidente o del relatore.
6. Gli altri consiglieri possono intervenire nella discussione non più di due volte. La prima per non più di cinque minuti e la seconda per non più di tre, per rispondere all'intervento di replica del presidente o del relatore.
7. Il presidente od il relatore replicano in forma concisa agli interventi, associando quelli che hanno avuto lo stesso oggetto o motivazione.
8. Il presidente, al termine degli interventi svolti dai consiglieri e avvenuta la replica del relatore o del presidente e le contro repliche, dichiara chiusa la discussione. Seguono le dichiarazioni di voto da parte dei capigruppo.

9. Il consigliere che dissenta dall'orientamento del proprio gruppo, può fare la dichiarazione di voto, dando succinta motivazione dell'orientamento proprio o del proprio gruppo.
10. Ciascuna dichiarazione di voto non può avere durata superiore ai cinque minuti.
11. I termini temporali di ciascun intervento, previsti dai commi precedenti, sono raddoppiati durante le discussioni relative a statuto, bilancio preventivo, rendiconto d'esercizio, piani urbanistici generali.

Articolo 35 - Chiusura della riunione

1. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno, il presidente dichiara conclusa la riunione.

TITOLO VI - Votazioni

Articolo 36 – Principi generali in tema di votazioni

1. Il consiglio approva le proprie deliberazioni a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, fatte salve le maggioranze speciali previste espressamente dalla legge o dallo statuto.
2. I consiglieri che si astengono si computano nel numero necessario a render legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti, mentre le schede bianche o nulle si computano per determinare il numero dei votanti.
3. In caso di parità di voti la proposta non è approvata.
4. Se una proposta non viene approvata per parità di voti o perché respinta, non può essere oggetto di ulteriore discussione e di votazione nel corso della stessa seduta.
5. Le proposte costituite per loro natura da varie parti, titoli, capi o articoli, allegati, cartografie, planimetrie, schemi, elaborati, su richiesta di almeno quattro consiglieri possono essere approvate votando preliminarmente ogni singola parte che componga la proposta. Al termine, il consiglio approva definitivamente la proposta votando la stessa complessivamente.

Articolo 37 – Votazione palese

1. I consiglieri votano, di norma, in forma palese alzando la mano.

Articolo 38 – Votazione per appello

1. Si procede a votazione per appello nominale quando tale modalità sia prevista dalla legge, dallo statuto od in tal senso si sia pronunciato il consiglio, su proposta del presidente, del sindaco o di almeno tre consiglieri.
2. Il segretario comunale effettua l'appello, al quale i consiglieri rispondono dichiarandosi favorevoli, contrari o astenuti alla proposta di deliberazione.
3. L'elenco nominativo dei votanti, con l'indicazione del voto espresso, è iscritto a verbale

Articolo 39 – Votazione segreta

1. I consiglieri votano a scrutinio segreto nei casi seguenti:
 - a) per l'approvazione di un oggetto discusso in seduta segreta;
 - b) quando il consiglio debba procedere all'elezione di rappresentanti presso enti, aziende o istituzioni;
 - c) quando il consiglio effettua un apprezzamento o una valutazione discrezionale delle qualità e/o della capacità di una persona.
 - d) in ogni altro caso in cui la votazione sia prevista dall'ordinamento.
2. In caso di votazione a scrutinio segreto, il presidente nomina tre consiglieri scrutatori, dei quali almeno uno appartenente ai gruppi di opposizione.
3. I consiglieri che intendano astenersi dalla votazione devono comunicarlo preventivamente.
4. Terminata la votazione, gli scrutatori procedono allo spoglio delle schede, al computo dei voti e quindi comunicano al consiglio il risultato.

5. Il numero delle schede deve corrispondere al numero dei consiglieri votanti, dato dai consiglieri presenti meno quelli astenuti. I consiglieri che lasciano la scheda in bianco sono comunque computati come votanti.

6. Nel caso di irregolarità, quando il numero dei voti risulti diverso da quello dei votanti, il presidente annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.

Articolo 40 - Deliberazioni immediatamente eseguibili

1. In caso d'urgenza, le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto favorevole della maggioranza dei componenti il consiglio⁹.

2. La dichiarazione di immediata eseguibilità ha luogo dopo l'approvazione della deliberazione, con votazione separata espressa sempre in forma palese.

3. Le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili sono perfette, eseguibili ed esecutive, pur in assenza di pubblicazione¹⁰.

⁹ Art. 134 co. 4 TUEL: nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

¹⁰ La 4^a Sezione del Consiglio di Stato con la sentenza 23 febbraio 2009 n. 1070 ha stabilito che l'organo collegiale, approvando l'immediata eseguibilità della deliberazione, rimuove "ogni impedimento estrinseco alla produzione degli effetti di detto atto (ovvero della sua temporanea inefficacia o - meglio - inoperatività in pendenza dell'affissione)".

TITOLO VII - Verbali

Articolo 41 - Verbali

1. Il verbale delle deliberazioni è l'atto pubblico con il quale il segretario comunale documenta la volontà espressa dal consiglio.
2. Il verbale costituisce il resoconto di sintesi dell'andamento della seduta consiliare, riporta brevemente i passaggi principali delle discussioni, l'esito delle votazioni, precisando i consiglieri favorevoli, contrari e astenuti.
3. Il verbale della discussione svolta in seduta segreta è redatto, custodito ed archiviato separatamente rispetto alle ordinarie deliberazioni.
4. Il verbale delle deliberazioni è firmato dal presidente e dal segretario comunale.

Articolo 42 - Deposito ed approvazione

1. I verbali delle deliberazioni, registrati in ordine cronologico, sono depositati nell'archivio comunale.
2. Di norma, ma non obbligatoriamente, i verbali delle deliberazioni sono approvati dal consiglio nella prima seduta successiva alla riunione.
3. L'eventuale approvazione dei verbali relativi a sedute precedenti ha valenza meramente politica, essendo tali atti già perfetti ed esecutivi qualora siano stati pubblicati all'albo online per quindici giorni, ovvero sia stata dichiarata la loro immediata eseguibilità.
4. Il consigliere che ravvisi nel verbale un'errata trascrizione o un'errata interpretazione del proprio pensiero, può chiedere l'iscrizione della rettifica in sede di approvazione dei verbali della seduta precedente. La rettifica è annotata sul verbale di approvazione dei verbali della seduta precedente.

TITOLO VIII - I Consiglieri

Articolo 43 - Diritto d'iniziativa

1. I consiglieri hanno diritto d'iniziativa su ogni questione sottoposta al consiglio comunale¹¹.
2. I consiglieri esercitano il diritto di iniziativa presentando proposte di deliberazione, oppure di emendamento agli oggetti già all'ordine del giorno.
3. I consiglieri, inoltre, esercitano il diritto di iniziativa presentando interrogazioni, interpellanze e mozioni.

Articolo 44 - Diritto di convocazione

1. I consiglieri, che rappresentino almeno un quinto, arrotondato per difetto, di quelli assegnati, possono chiedere la convocazione del consiglio¹² per discutere argomenti di stretta competenza del consiglio.
2. Il presidente è tenuto a riunire il consiglio entro venti giorni, naturali e consecutivi, dalla data di presentazione della domanda al protocollo, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti proposti dai consiglieri.
3. Nel caso dell'inosservanza dell'obbligo di convocazione, previa diffida, provvede il prefetto¹³.

Articolo 45 - Diritto d'informazione

1. I consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici e dalle aziende, istituzioni, società, enti dipendenti dal comune tutte le informazioni utili all'espletamento del loro mandato.
2. Il diritto di informazione è esercitato dai consiglieri durante l'orario di apertura al pubblico degli uffici preposti.
3. I consiglieri sono sempre tenuti al segreto, circa le notizie e le informazioni che apprendono in ragione del loro mandato, nei casi specificatamente determinati dalla legge¹⁴.

¹¹ Art. 43 co. 1 TUEL: i consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio. Hanno inoltre il diritto di chiedere la convocazione del consiglio [...] e di presentare interrogazioni e mozioni.

¹² Art. 39 co. 2 TUEL: il presidente del consiglio comunale o provinciale è tenuto a riunire il consiglio, in un termine non superiore ai venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei consiglieri, o il sindaco o il presidente della provincia, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

¹³ Art. 39 co. 5 TUEL: in caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del consiglio, previa diffida, provvede il prefetto.

¹⁴ Art. 43 co. 2 TUEL: consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

Articolo 46 – Diritto di accesso agli atti

1. I consiglieri, in quanto tali, per espletare il loro mandato hanno diritto di accedere agli atti ed ai documenti formati o solo detenuti dagli uffici del comune, dalle aziende, dalle istituzioni, dalle società e da ogni altro ente o organismo dipendente dal comune stesso.
2. I consiglieri hanno diritto d'accesso a tutti gli atti dell'amministrazione e non hanno alcun obbligo di motivare la richiesta¹⁵.
3. Il diritto di accesso è esercitato dai consiglieri durante l'orario di apertura al pubblico degli uffici, inoltrando una domanda scritta, indirizzata al protocollo dell'ente.
4. Gli uffici, di norma, consegnano il materiale richiesto dal consigliere, in formato digitale, entro n. 30 giorni dalla domanda.
5. Gli uffici non sono tenuti ad elaborare i dati in loro possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso dei consiglieri¹⁶.
6. I consiglieri sono tenuti al segreto, pertanto nel caso di accesso è esclusa la notifica ai controinteressati¹⁷.

Articolo 47 – Dovere di partecipazione

1. Il consigliere è tenuto a partecipare a tutte le riunioni del consiglio.
2. Nel caso di assenza, la giustificazione motivata deve essere prodotta al presidente e al segretario comunale prima della seduta.
3. La giustificazione può essere effettuata anche mediante motivata comunicazione fatta al consiglio dal capo del gruppo consiliare al quale appartiene il consigliere assente.
4. Delle giustificazioni viene presa nota a verbale.
5. Il consigliere che si assenta definitivamente dall'adunanza deve, prima di lasciare la sala, avvertire il segretario perché sia presa nota a verbale.
6. I consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre sedute consecutive ovvero a cinque sedute nell'anno solare possono essere dichiarati decaduti dal consiglio.
7. Il procedimento di decadenza è avviato su domanda del sindaco, di un consigliere, di un elettore del comune o del prefetto.
8. L'avvio del procedimento è comunicato dal presidente del consiglio al consigliere interessato a norma della legge 241/1990 e smi.
9. Il consigliere interessato ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al presidente del consiglio eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a venti giorni dalla data del suo ricevimento.

¹⁵ Per tutte si veda, la sentenza della 5^a Sezione del Consiglio di Stato n. 938/2000.

¹⁶ Si veda l'articolo 2 comma 2 del DPR 184/2006 Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi.

¹⁷ Art. 43 co. 2 TUEL: consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.

10. Il presidente del consiglio provvede a verificare le comunicazioni con le quali il consigliere ha preannunciato e giustificato l'assenza dalle riunioni. In caso di carenza di motivazioni o assenza di comunicazioni, il presidente propone la decadenza.

11. Nella prima seduta utile, il consiglio comunale delibera sulla decadenza del consigliere, facendo proprie o rigettando le risultanze dell'istruttoria del presidente.

12. L'assenteismo politico, quale manifestazione delle prerogative di ciascun consigliere, non è causa di decadenza se il consigliere che lo pratica abbia dato preventiva comunicazione scritta al sindaco, al presidente ed ai capi dei gruppi consiliari.

Articolo 48 - Doveri di astensione

1. I consiglieri devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione delle deliberazioni, ed allontanarsi dall'aula, riguardanti interessi propri, di parenti o affini sino al quarto grado.

2. I consiglieri devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione delle deliberazioni, ed allontanarsi dall'aula, nei casi di incompatibilità con l'oggetto in trattazione previsti dalla legge.

3. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi del consigliere o parenti e affini, dello stesso, sino al quarto grado¹⁸.

4. I consiglieri obbligati a, o che liberamente intendano, astenersi e assentarsi ne informano il segretario comunale per la registrazione a verbale.

¹⁸ Art. 78 co. 2 TUEL: gli amministratori [...] devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.

TITOLO IX - Commissioni consiliari

Articolo 49¹⁹ - Commissioni

1. Il funzionamento delle commissioni consiliari, ordinarie e speciali, è disciplinato dal presente Titolo.
2. Sono commissioni consiliari speciali quelle aventi compiti di controllo e garanzia, ovvero poteri di indagine.

Articolo 50 - Costituzione

1. Il consiglio ha facoltà di istituire, con propria deliberazione, una o più commissioni composte da membri dell'assemblea, nel rispetto della proporzione tra forze politiche di maggioranza e di opposizione.
2. Fatta salva la facoltà di cui al comma 1, sono istituite permanentemente le seguenti commissioni consiliari: statuto e regolamenti locali;
3. Di norma compongono le commissioni comunali consultive almeno tre commissari: due espressione della maggioranza e uno in rappresentanza delle opposizioni consiliari.
4. In ogni caso, il numero dei commissari può essere modificato in aumento o diminuzione con la deliberazione istitutiva per assicurare la rappresentanza di tutti i gruppi politici presenti in consiglio, garantendo la maggioranza in commissione ai gruppi di maggioranza consigliare.
5. Delle commissioni consiliari non possono far parte soggetti esterni al consiglio. E' ammessa la partecipazione ai lavori delle commissioni consiliari da parte di soggetti esterni al consiglio, in qualità di "esperti", con il compito di esprimere pareri in ordine ai problemi sottoposti all'esame della commissione, ma senza diritto di voto.

Articolo 51 - Designazioni

1. La designazione dei membri delle commissioni consiliari compete ai capi dei gruppi consiliari di maggioranza e di opposizione che provvedono, separatamente, ciascuno per la propria quota di designazioni, con comunicazioni scritte indirizzate al Presidente del consiglio.
2. L'elezione dei componenti designati avviene con votazione palese. In caso di mancata designazione del/dei componente/i da eleggere o in caso di accordo non raggiunto all'interno della maggioranza od all'interno della minoranza, sono eletti i componenti che conseguono il maggior numero di voti, nel rispetto dei criteri di cui al precedente articolo.
3. La revoca e la sostituzione, sempre ammissibili, di uno o più commissari avviene con le medesime modalità di cui ai commi precedenti.

¹⁹ Art. 38 co. 6 del TUEL: Quando lo statuto lo preveda, il consiglio si avvale di commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale. Il regolamento determina i poteri delle commissioni e ne disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori.

Articolo 52 – Attribuzioni

4. Le commissioni consiliari svolgono attività consultiva, propositiva e di impulso nei confronti degli organi dell'ente e hanno la facoltà di presentare proposte di deliberazione al consiglio.

5. Il sindaco, i singoli assessori o la giunta comunale possono sottoporre a preventivo parere delle commissioni proposte di deliberazione di competenza consiliare.

6. Le commissioni sono tenute a sentire il sindaco e gli assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.

7. Sia le proposte di deliberazione di cui al comma 1 che i pareri facoltativi di cui al comma 2 non sono vincolanti per l'amministrazione.

Articolo 53 – Organizzazione

1. Ciascuna commissione, nella seduta di insediamento, e prima di svolgere qualsiasi altro adempimento, elegge in proprio seno il presidente.

2. Il presidente stabilisce l'ordine del giorno, cura la convocazione della commissione con il supporto dell'ufficio segreteria dell'ente, dirige i lavori del collegio.

3. Il segretario della commissione, con compiti di verbalizzazione, è nominato dal presidente.

Articolo 54 – Convocazione

1. Il presidente convoca le riunioni della commissione mediante avviso comunicato almeno tre giorni prima la data fissata per la riunione a ciascun componente, indicando gli argomenti posti all'ordine del giorno.

2. La convocazione della commissione può essere anche richiesta da due componenti, ovvero dal sindaco, in forma scritta da presentare al protocollo dell'ente e recante gli argomenti di cui si chiede la trattazione. Nel caso, la commissione si riunisce entro cinque giorni dalla richiesta che ne costituisce ordine del giorno.

3. In caso di urgenza i termini ordinari di cui ai precedenti comma 1 e 2 possono essere ridotti a 24 ore.

4. La convocazione può avvenire anche a mezzo di telefono, messaggio "sms", via email o via fax, qualora i componenti comunichino i loro relativi recapiti al presidente nella riunione di insediamento, accettando dette modalità di convocazione.

5. L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno relativo, è altresì comunicato per iscritto per conoscenza, con le modalità di cui al precedente comma 4:

- al sindaco, assessori ed eventualmente al presidente del consiglio, se nominato
- ai capogruppo consiliari
- al segretario comunale

6. I testi degli argomenti all'ordine del giorno della commissione devono essere messi a disposizione dei commissari almeno 24 ore prima della riunione, se non già in precedenza comunicati.

7. L'avviso di convocazione, con specificazione del luogo, della data, dell'ora, del programma dei lavori e del carattere pubblico della seduta, è portato a conoscenza dei cittadini mediante affissione all'albo informatico dell'ente.

Articolo 55 – Validità delle Sedute

1. Le sedute sono valide alla presenza della maggioranza dei componenti la commissione.

Articolo 56 – Deliberazioni

1. Le commissioni adottano le proprie deliberazioni con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

2. Di norma, il voto viene espresso in forma palese alzando la mano. Il voto in forma segreta viene espresso qualora la deliberazione riguardi stati, fatti, qualità inerenti a persone.

Articolo 57 – Verbalizzazione

1. Il segretario della commissione cura la verbalizzazione dei lavori. I verbali recano almeno la data della riunione, i presenti, gli assenti, il resoconto sommario dei lavori, l'esito delle votazioni, il contenuto delle deliberazioni.

2. Di norma, il verbale è firmato in calce da tutti i commissari presenti. Se taluno dei componenti si rifiuta di sottoscrivere il verbale, il segretario annota le motivazioni di tale rifiuto. Il verbale è comunque valido se reca la firma del presidente e del segretario.

Articolo 58 – Pubblicità dei lavori²⁰

1. Le sedute delle commissioni di norma sono pubbliche e chiunque può assistervi. Si svolgono in forma segreta, previa deliberazione in tal senso della commissione stessa, qualora gli argomenti riguardino stati, fatti, qualità inerenti a terzi, persone, gruppi ed imprese cui sia necessario salvaguardarne la riservatezza.

2. Alle sedute possono essere invitati, per relazionare sugli argomenti in discussione, i funzionari e i dipendenti dell'ente, esperti e professionisti esterni, il sindaco, l'assessore competente o il consigliere delegato quando non facciano parte della commissione e rappresentati di associazioni, forze sociali, politiche ed economiche.

Articolo 59 – Compensi

1. Per la partecipazione ai lavori, i componenti delle commissioni non percepiscono indennità, gettoni di presenza o altre retribuzioni di sorta.

²⁰ Art. 38 co. 7 del TUEL: Le sedute del consiglio e delle commissioni sono pubbliche salvi i casi previsti dal regolamento e, nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, si tengono preferibilmente in un arco temporale non coincidente con l'orario di lavoro dei partecipanti.

Articolo 60 – Commissioni speciali²¹

1. Il consiglio ha facoltà di istituire, con propria deliberazione, commissioni di controllo e garanzia e commissioni di indagine, composte da membri dell'assemblea, nel rispetto della proporzione tra forze politiche di maggioranza e di opposizione.
2. Il consiglio, con la deliberazione istitutiva la commissione speciale di controllo e garanzia, ovvero di indagine, definisce:
 - il numero dei componenti, assicurando il principio di proporzionalità tra gruppi consiliari;
 - i compiti ed i poteri attribuiti alla commissione speciale ed, eventualmente, la durata della stessa;
 - che, nel caso delle commissioni di controllo e garanzia, la presidenza sia riservata ad esponenti dei gruppi consiliari di opposizione;
 - ogni altro oggetto utile al funzionamento della commissione speciale.
3. L'istituzione della commissione d'indagine avviene con voto della maggioranza assoluta dei membri del consiglio.
4. Se non disposto diversamente dalla deliberazione istitutiva o dalla legge, trovano applicazione anche per le commissioni speciali tutte le norme precedenti.

²¹ Art. 44 del TUEL: 1. Lo statuto prevede le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze attribuendo alle opposizioni la presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia, ove costituite.

2. Il consiglio comunale o provinciale, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione. I poteri, la composizione ed il funzionamento delle suddette commissioni sono disciplinati dallo statuto e dal regolamento consiliare.

TITOLO X - Commissioni consultive

Articolo 61 - Oggetto

1. Il funzionamento delle commissioni comunali consultive (o consulte) è disciplinato dal presente Titolo.

Articolo 62 - Costituzione

1. In attuazione dei principi di partecipazione declinati dall'art. 8 del TUEL, il consiglio ha facoltà di istituire, con propria deliberazione, una o più commissioni comunali consultive di cittadini esterni agli organi dell'amministrazione.

2. Di norma compongono le commissioni comunali consultive almeno tre commissari: due espressione della maggioranza e uno in rappresentanza delle opposizioni consiliari.

3. In ogni caso, il numero dei commissari può essere modificato in aumento o diminuzione con la deliberazione istitutiva la commissione, anche per assicurare la rappresentanza di tutti i gruppi politici presenti in consiglio.

4. Le commissioni comunali consultive sono composte, interamente o parzialmente, da soggetti esterni alla giunta ed al consiglio comunale.

Articolo 63 - Designazioni

1. La nomina dei componenti delle commissioni espressi dall'amministrazione in carica avviene con decreto del sindaco.

2. I gruppi di opposizione nominano i loro commissari dandone comunicazione scritta, firmata dai capi gruppo, indirizzata all'ufficio protocollo del comune.

3. La revoca e la sostituzione, sempre ammissibili, di uno o più commissari avviene con le medesime modalità di cui ai commi precedenti.

Articolo 64 - Attribuzioni

1. Le commissioni comunali consultive svolgono attività consultiva, propositiva e di impulso nei confronti degli organi dell'ente e hanno anche la facoltà di presentare proposte di deliberazione sia al consiglio che alla giunta comunale.

2. Il sindaco, i singoli assessori o la giunta comunale possono sottoporre a preventivo parere delle commissioni proposte di deliberazione anche di competenza consiliare.

3. Sia le proposte di deliberazione di cui al comma 1 che i pareri facoltativi di cui al comma 2 non sono vincolanti per l'amministrazione.

Articolo 65 - Organizzazione

1. Si applicano alle commissioni consultive gli articoli precedenti da 51 a 56 sull'organizzazione ed i lavori delle commissioni consiliari.

Articolo 66 - Compensi

1. Per la partecipazione ai lavori, i componenti delle commissioni consultive non percepiscono indennità, gettoni di presenza o altre retribuzioni di sorta.

TITOLO XI - Disciplina delle sedute in videoconferenza

Articolo 67 - Modalità di riunione

1. Il consiglio comunale può riunirsi, oltreché in modalità tradizionale detta "in presenza" che richiede la partecipazione fisica dei componenti presso la sede municipale:

- a) con la partecipazione in videoconferenza dei componenti, collegati da remoto;
- b) in forma mista, con alcuni componenti "in presenza" ed altri in collegati da remoto in videoconferenza.

nel rispetto del metodo collegiale tipico dell'organo elettivo, assicurando l'esercizio delle prerogative dei consiglieri, nonché l'applicazione, nei limiti della compatibilità, dello Statuto e del presente regolamento per il funzionamento del consiglio.

2. Nel caso della riunione in forma mista, di cui alla lett. b), il presidente deve comunque partecipare "in presenza".

Articolo 68 - Condizioni per lo svolgimento delle sedute in videoconferenza

1. Per videoconferenza si intende l'utilizzo di canali elettronici finalizzato a facilitare la comunicazione tra gruppi di persone situate contemporaneamente in due o più luoghi diversi, attraverso modalità telematiche audio-video compresenti.

2. Non sono pertanto ammesse modalità di partecipazione in modalità di solo audio.

3. Il collegamento in videoconferenza, ai fini della validità della seduta, deve essere idoneo a:

- consentire al presidente ed al segretario comunale, ognuno per la propria competenza, di accertare con sicurezza l'identità degli amministratori che partecipano ed intervengono in videoconferenza;
- assicurare al presidente ed al segretario comunale, ognuno per la propria competenza, di regolare il legittimo e corretto svolgimento dell'adunanza, nonché la possibilità di constatare con chiarezza i voti espressi e proclamare i risultati delle votazioni;
- consentire al presidente ed al segretario comunale, ognuno per la propria competenza, di percepire appieno quanto accade e viene deliberato nel corso della seduta del consiglio;
- consentire a tutti i componenti, nonché agli altri amministratori autorizzati, di partecipare alla discussione ovvero alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- assicurare la piena conformità delle attività del collegio al presente regolamento per il funzionamento del consiglio, nei limiti della compatibilità con la modalità telematica prescelta.

Articolo 69 - Criteri e disposizioni per le sedute in videoconferenza

1. Sono adottati i seguenti criteri per la realizzazione delle sedute di consiglio in videoconferenza ed a distanza:

- il presidente, ovvero chi presiede la seduta, garantisce la propria presenza fisica ed in collegamento mediante videoconferenza nella sala istituzionale che viene indicata nell'avviso di convocazione della seduta recante l'ordine del giorno; in ogni caso la seduta si considera svolta nel luogo ove si trova il presidente dell'assemblea, ovvero chi lo sostituisce;

- la seduta in videoconferenza è valida anche se eventualmente presieduta da sedi diverse da quelle del comune, con la possibilità che tutti i componenti siano collegati in videoconferenza, pertanto in tal caso la sede è virtuale; la seduta può anche avvenire eventualmente solo in videoconferenza, senza alcun componente presso la sede del comune. Tale modalità va indicata nell'avviso di convocazione;
- i consiglieri convocati alla seduta, il segretario comunale e gli uffici di supporto, possono partecipare alla seduta collegandosi in videoconferenza con la sala ove si svolge la riunione da luoghi diversi dalla sede istituzionale del comune;
- al momento della convocazione della seduta in videoconferenza, saranno fornite ad ogni componente le indicazioni per le modalità di accesso alla piattaforma informatica individuata per il collegamento in videoconferenza. L'utilizzo del sistema di videoconferenza potrà avvenire tramite strumenti messi a disposizione dall'Amministrazione o tramite strumenti e dispositivi messi a disposizione direttamente dagli interessati, idonei a garantire la tracciabilità dell'utenza, ovvero l'identità dei presenti collegati in videoconferenza. A tal fine ogni componente dell'organo consiliare dovrà, prima della seduta, comunicare formalmente idoneo contatto informatico da utilizzare;
- la presenza dei consiglieri alla seduta si intende accertata con il collegamento alla videoconferenza, ovvero in modalità attiva e contemporanea di video e audio, secondo le modalità indicate nel presente regolamento;
- la pubblicità della seduta, qualora non possa avvenire la diretta streaming, potrà essere garantita mediante la pubblicazione in tempi differiti, sul portale istituzionale, della ripresa integrale dei lavori, per quindici giorni consecutivi.

Articolo 70 – Partecipazione alla seduta

1. La presenza dei componenti del consiglio è accertata dal presidente della seduta, assistito dal segretario comunale, mediante appello nominale dei consiglieri che consente la verifica degli accessi dai quali risultano collegati in videoconferenza, e la visione degli stessi dinanzi al proprio dispositivo di collegamento al fine di identificare con certezza audio-visiva i partecipanti alla riunione.
2. La presenza assicurata in tali modalità è valida ai fini della percezione del gettone di presenza, nonché dell'eventuale attestazione delle modalità di espletamento del mandato per la fruizione dei permessi per assentarsi dal lavoro.
3. Alla seduta in videoconferenza possono partecipare, relativamente, agli argomenti presenti all'ordine del giorno, i responsabili degli uffici e dei servizi, i collaboratori a supporto, tecnici incaricati ed il revisore del conto.

Articolo 71 – Apertura e chiusura della seduta

1. La seduta si intende aperta nell'ora in cui il presidente assistito dal segretario comunale ha provveduto all'appello dei presenti; viene dato espressamente atto a verbale di ciascun provvedimento adottato nella seduta in modalità di videoconferenza.
2. La seduta, dopo l'appello nominale, è dichiarata dal presidente valida con una verifica del collegamento simultaneo di tutti i presenti, secondo i quorum previsti dal presente regolamento, dallo statuto, dalla legge. La seduta si intende chiusa con la dichiarazione del presidente dell'ora di chiusura.

Articolo 72 – Interventi nel corso della seduta. Metodologia e regolazione

1. La documentazione degli argomenti posti all'ordine del giorno delle sedute viene messa a disposizione dei consiglieri comunali secondo le ordinarie modalità. Le modalità di intervento sono definite al momento della seduta dal presidente, esponendo ai tutti i presenti in videoconferenza le misure operative per assicurare l'ordine e l'illustrazione degli interventi.
2. Qualora un consigliere intenda chiedere la parola al presidente, prenota l'intervento dandone comunicazione in forma scritta tramite gli strumenti (chat) messi a disposizione dal sistema operativo di videoconferenza, specificando la natura della richiesta (quali, ad esempio: «richiamo al regolamento», «intervento in discussione», «dichiarazione di voto», ecc.) o utilizzando formule che tale natura, a norma di regolamento, renda comunque manifesta.
3. Il presidente, dopo aver dichiarata aperta l'iscrizione, accorda la parola tenendo conto delle prenotazioni effettuate in forma scritta nei predetti spazi (chat) del sistema di videoconferenza.
4. La votazione avviene per appello nominale dei soli consiglieri collegati in videoconferenza e voto palese mediante espressa dichiarazione in forma audio-video da parte di ciascun consigliere.
5. I consiglieri potranno, eventualmente in caso di problemi tecnici audio-video, esprimere la votazione anche per iscritto tramite chat prevista nel sistema di videoconferenza. In caso di difformità tra il voto espresso vocalmente, in modalità audio-video, e quello risultante scritto tramite chat, verrà ritenuto valido il voto espresso vocalmente, in modalità audio-video.
6. Nel caso in cui, durante una votazione, si manifestino dei problemi di connessione e non sia possibile ripristinare il collegamento video in tempi brevi, la seduta viene sospesa per un tempo stabilito dal presidente. Alla scadenza, in caso di impossibilità a ripristinare integralmente la connessione, il presidente può riaprire la votazione dopo avere ricalcolato il quorum di validità della seduta e della conseguente votazione, fermo restando che i consiglieri collegati, ma impossibilitati a partecipare, sono considerati assenti giustificati.
7. Al termine di ciascuna votazione il presidente ne dichiara l'esito.
8. Salvo che al momento in cui il presidente conferisca la parola, al fine di consentire l'ordinato svolgimento dei lavori, durante ogni riunione, i consiglieri e gli uffici che prestano attività di supporto assicurano che il proprio microfono sia disattivato. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al comma precedente, il presidente, dopo aver richiamato coloro che se ne rendano autori, può disporre la disattivazione del microfono.

Articolo 73 – Utilizzo dell'account

1. Ciascun consigliere o altro soggetto chiamato a partecipare alle riunioni telematiche è personalmente responsabile dell'utilizzo non corretto, anche da parte di terzi, del proprio account di accesso al sistema operativo di videoconferenza (piattaforma).

Articolo 74 – Sospensione della seduta per ragioni tecniche

1. In caso di temporanee disfunzioni, anche di natura tecnica, dei collegamenti o delle connessioni o per altra ragione che impedisce il collegamento in videoconferenza, il presidente sospende temporaneamente la seduta per poi riprendere la videoconferenza mediante un nuovo appello nominale e secondo le modalità sopra indicate.

2. In caso di disfunzioni che rendono impossibile il collegamento all'inizio della seduta o durante il suo svolgimento. Il presidente può dare corso ugualmente all'assemblea se il numero legale è garantito, considerando assente giustificato il componente che sia impossibilitato a collegarsi in teleconferenza.

3. Le riunioni in videoconferenza o in forma mista possono essere registrate e, in quanto pubbliche, i relativi file audio e video potranno essere resi noti mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente. Detti file possono essere resi noti anche attraverso le piattaforme di social-media (quali, a titolo di esempio: Facebook, YouTube, ecc.).

4. Il sindaco definisce le modalità in avviso di convocazione.

5. Le riunioni in videoconferenza o in forma mista possono essere rese accessibili già durante lo svolgimento dei lavori, in diretta streaming, anche via web a mezzo delle piattaforme di social-media.

6. Quando il consiglio si riunisce in modalità tradizionale "in presenza", i lavori possono essere registrati e diffusi in diretta streaming attraverso l'impianto installato nell'aula dedicata alle sedute dell'assemblea.

7. Nell'aula sono esposti avvisi, ben visibili, che riportano il simbolo della "videocamera", rivolti ai componenti ed al pubblico, nei quali si rende nota la presenza e l'attivazione delle videocamere di registrazione dei lavori del collegio ed il conseguente trattamento dei dati personali a norma dell'art. 2-sexies, comma 2 lett. f), del D.Lgs. n. 196/2003 (come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018).

8. Il presidente del consiglio in avvio di seduta rammenta a tutti i partecipanti, consiglieri e pubblico, che i lavori sono registrati, che i lavori sono diffusi in diretta streaming e che i file audio e video verranno pubblicati.

9. Non sono ammesse altre forme di registrazione, audio o video, dei lavori da parte di consiglieri o del pubblico. Non può essere vietata la registrazione e la diffusione delle immagini e dell'audio da parte delle televisioni locali e nazionali.

Articolo 75 – Tutela della privacy

1. Il presidente, in avvio di seduta, rammenta ai partecipanti che i lavori sono registrati, che i file audio e video saranno resi noti mediante pubblicazione e, ove previsto, che i lavori sono diffusi in diretta streaming per assicurarne la massima trasparenza e la pubblicità.

2. La trasparenza e la pubblicità dei lavori consiliari sono finalità di rilevante interesse pubblico, a norma dell'art. 2-sexies, comma 2 lett. f), del D.Lgs. n. 196/2003 (come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018), che giustificano la registrazione e la diffusione dell'audio e del video delle riunioni.

3. Durante la trattazione di argomenti da esaminare in seduta segreta, indicati nell'ordine del giorno, la registrazione audio e video deve essere sospesa, così come è sospesa l'eventuale diretta streaming. La trattazione degli argomenti riservati non può essere pubblicata.

Articolo 76 – Commissioni consiliari

1. Per le sedute relative alle commissioni consiliari, le precedenti prescrizioni e regole si applicano per quanto compatibili tenuto conto della specificità delle stesse.

TITOLO XII - Disposizioni finali

Articolo 77 - Rinvio dinamico

1. Per tutto quanto non previsto dal presente si fa invio alla legge nazionale ed in particolare al decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

2. Le disposizioni del presente si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme nazionali. Nelle more dell'adeguamento del presente si applica la normativa sopravvenuta.

Articolo 78 - Entrata in vigore

1. Il presente è stato approvato a maggioranza assoluta dal consiglio²², entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la deliberazione d'approvazione.

2. Il regolamento è pubblicato sul sito istituzionale dell'ente, in "amministrazione trasparente", "disposizioni generali", "atti generali", sino alla sua abrogazione e sostituzione.

3. Il presente regolamento sostituisce ed abroga ogni precedente disposizione disciplinante il funzionamento del consiglio comunale.

²² Art. 38 co. 2 TUEL: il funzionamento dei consigli, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, è disciplinato dal regolamento, approvato a maggioranza assoluta [...].

Accordo

per la convocazione del consiglio comunale

Il giorno _____ ,

l'ente **Comune di** _____, con sede in Via/Piazza _____, qui rappresentato da _____,

e

il/la **Consigliere comunale**, Signor/a _____, nato/a a _____, il _____, eletto/a componente dell'organo consiliare del comune di _____, in seguito alle elezioni amministrative del _____;

richiamati:

- gli articoli 1 comma 1-bis e 11 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;
- l'articolo 3-bis della medesima legge 241/1990 secondo il quale "per conseguire maggiore efficienza nella loro attività le amministrazioni pubbliche incentivano l'uso della telematica, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati";
- il Codice civile;

premesso che:

- il consiglio comunale, ai sensi dell'articolo 38 comma 2 del TUEL, ha aggiornato il Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale rinnovando, tra l'altro, le norme sulle modalità di convocazione dell'assemblea;
- il rinnovato articolo 12 del Regolamento, in particolare dispone che:
- la convocazione del consiglio sia effettuata mediante posta elettronica certificata;
- ai consiglieri che non dispongono di posta elettronica certificata, il presidente comunica la convocazione a mezzo di posta elettronica ordinaria, accompagnata possibilmente da un breve messaggio "sms" (o simili, esempio "whatsapp", "messenger") sul telefono;
- a tal fine, i consiglieri devono dichiarare l'indirizzo di posta elettronica certificata, oppure di posta elettronica ordinaria e il numero di telefono per il messaggio "sms", dove ricevere la convocazione, **sottoscrivendo questo Accordo**, il cui schema è allegato al regolamento stesso.

Tutto ciò richiamato e premesso, Comune e Consigliere, convengono e stipulano quanto segue:

1- Il Consigliere, a norma dell'art. 3-bis della legge 241/1990, condivide ed approva l'uso della telematica nei rapporti con il Comune, in particolare per ricevere comunicazioni in merito a:

- convocazioni del consiglio comunale, ordinarie e straordinarie;
- convocazioni delle commissioni consiliari, delle commissioni consultive, della conferenza dei capigruppo, ove costituite;
- la trasmissione dell'elenco delle deliberazioni di giunta ai capigruppo (art. 125 del TUEL); ogni altra comunicazione utile all'esercizio del mandato.
- A tal fine, il Consigliere dichiara:
- che l'indirizzo di posta elettronica per ricevere convocazioni e comunicazioni dal Comune è il seguente: (indicare uno o più indirizzi email) _____;
- che il recapito per tutte le eventuali comunicazioni con messaggistica telefonica (via "sms") è il

seguinte: (indicare uno o più recapiti) _____

- dichiara, inoltre, la propria disponibilità a ricevere convocazioni e comunicazioni anche a mezzo di social network (es. "whatsapp", "messenger").

Infine, si impegna a comunicare alla segreteria comunale eventuali modifiche dei recapiti di cui sopra.

2- Il Comune si impegna ed obbliga a svolgere le comunicazioni e le convocazioni celermente e tempestivamente, ad osservare tutte le disposizioni vigenti in materia di "riservatezza" della corrispondenza, a non divulgare i suddetti recapiti e ad utilizzarli esclusivamente per le finalità delle norme regolamentari sopra riportate.

Dopo attenta lettura, Comune e Consigliere ritengono il presente conforme alla Loro volontà ed approvandone i contenuti lo sottoscrivono.

(Il Consigliere) Signor/a _____

(Il Comune) Signor/a _____

COMUNE DI VAL LIONA

Provincia di Vicenza

Informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679

La presente "Informativa" è redatta ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27/4/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (**Regolamento generale sulla protezione dei dati - RGPD**).

Trattamento: registrazione e diffusione delle immagini e dell'audio dei lavori del consiglio comunale

Ai sensi del "Regolamento sul funzionamento del consiglio comunale", approvata con deliberazione n. 45 del 19/07/2021, si rende noto che:

1. le riunioni dell'assemblea in videoconferenza o in forma mista sono registrate e, in quanto pubbliche, i relativi file audio e video sono resi noti mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente;
detti file possono essere resi noti anche attraverso le piattaforme di social-media (quali, a titolo di esempio: Facebook, YouTube, ecc.);
2. le riunioni in videoconferenza o in forma mista possono essere rese accessibili già durante lo svolgimento dei lavori, in diretta streaming, anche via web a mezzo delle piattaforme di social-media;
3. quando il consiglio si riunisce in modalità tradizionale "in presenza", i lavori possono essere registrati e diffusi in diretta streaming attraverso l'impianto installato nell'aula dedicata alle sedute dell'assemblea.

Non sono ammesse altre forme di registrazione, audio o video, dei lavori da parte di consiglieri o del pubblico.

Non può essere vietata la registrazione e la diffusione delle immagini e dell'audio da parte delle televisioni locali e nazionali.

Titolare del trattamento

Il titolare del trattamento dei dati, raccolti attraverso le registrazioni audio e video delle riunioni dell'organo consiliare, è il **Comune di Val Liona**, con sede in Piazza Marconi, 1, codice fiscale 04078130244, rappresentato per le finalità previste dal Regolamento UE 2016/679 dal Sindaco protempore.

Responsabile per la protezione dei dati

Il responsabile della protezione dei dati è avv. Ivo Santolin, via del Lavoro n. 45 - 36070 Trissino (VI) - tel. / fax 0445.490895 - e-mail: santolin@avvocati-vicenza.com - pec: ivo.santolin@ordineavvocativicenza.it

Finalità e base giuridica del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati, raccolti attraverso le registrazioni audio e video delle riunioni dell'organo consiliare, è effettuato per "l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri" (art. 6, paragrafo 1 lett. e), del Regolamento UE 2016/679): **assicurare adeguata pubblicità e la trasparenza delle riunioni dell'organo consiliare.**

La base giuridica del trattamento è data dall'**Appendice** del "Regolamento sul funzionamento del consiglio comunale", approvata con deliberazione n. 45 del 19/07/2021.

Categorie di destinatari dei dati

I destinatari dei dati sono:

- gli uffici del comune preposti alla stesura del Verbale della seduta e dei Verbali delle singole deliberazioni;
- tutti i soggetti, pubblici e privati, interessati a visionare la diretta o la registrazione dei lavori del consiglio.

Diritti dei componenti il consiglio e dei cittadini, presenti tra il pubblico, eventualmente ripresi durante la registrazione delle immagini

L'interessato vanta i diritti seguenti:

- diritto di accedere ai dati personali per conoscere (“trasparenza reattiva”): le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari della comunicazione dei dati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali e, ove possibile, il periodo di conservazione dei dati;
- diritto di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
- diritto di opporsi al trattamento;
- diritto alla portabilità dei dati;
- diritto di revocare il consenso al trattamento, precisando che tale diritto di revoca non può applicarsi ai casi in cui il trattamento sia necessario per adempiere ad un obbligo legale al quale è assoggettato il titolare o per l'esecuzione di compiti di interesse pubblico o connessi all'esercizio di pubblici poteri, dei quali è investito il titolare;
- infine, diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo;
- il Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma, protocollo@gpdp.it, protocollo@pec.gpdp.it.